

Verbale di verifica n. 9 del 07 maggio 2019

Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale di San Bellino avente per oggetto: "Variazione programma triennale del fabbisogno del personale - Incremento delle ore della dipendente n. matr. 26, in forza all'Ente come assistente di polizia municipale."

Il sottoscritto Revisore dei conti, nominato per il triennio 2017 - 2020 con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2017;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 175;

VISTO l'art. 39, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 che stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di assicurare funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio;

VISTO l'art. 89, comma 5 e l'art. 91, commi 1 e 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che impongono l'obbligo da parte della Giunta comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio;

VISTO l'art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che richiede all'organo di revisione di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva di spesa di cui all'art. 39 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 6, commi 3 e 4 e l'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 165/2001, in tema di variazione delle dotazioni organiche e procedure di reclutamento da effettuarsi sulla base della programmazione triennale del fabbisogno personale;

VISTO l'art. 6, comma 4 bis del D. Lgs. n. 165/2001, che richiede che il documento di programmazione triennale del fabbisogno ed i suoi aggiornamenti siano elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture a cui sono preposti;

VISTO l'art. 6, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, che vieta l'assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette in mancanza dell'atto di programmazione del fabbisogno di personale e di quello della dotazione organica;

VISTO il D. Lgs 25 maggio 2017 n. 75, che modifica ed integra il D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità;

VISTI l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, l'art. 16 della L. 183/2011 e l'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006;

ESAMINATA la proposta di deliberazione di Giunta Comunale e l'attinente documentazione agli atti;

VISTO, infine, il parere del Responsabile del servizio finanziario attestante la regolarità tecnica e contabile e la compatibilità delle previsioni di spesa;

VERIFICATA la compatibilità della programmazione con i vincoli di bilancio annuali e pluriennali tenendo conto che gli stanziamenti di bilancio pluriennale, ai sensi del comma 4 dell'art. 171 del Tuel, hanno carattere autorizzativo;

VERIFICATO il conseguimento dell'obiettivo di contenimento/riduzione della spesa di personale;

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune, esprime, per quanto di competenza, e nei termini di cui all'art. 239 del T.U. n. 267 del 2000

parere favorevole

per l'approvazione da parte della Giunta Comunale del provvedimento in oggetto, atteso che lo stesso rispetta le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Vengono rispettati i vincoli di cui all'art. 1, comma 557 quarter, della Legge 296/2006.

San Bellino li, 07 maggio 2019

 **IL REVISORE DEI CONTI**
Dott. Claudio Stefani